



COMUNE DI RIVA DEL PO

Provincia di Ferrara



Comune istituito con Legge Regionale 05/12/2018, n. 17 mediante fusione dei Comuni di Berra e Ro

Ufficio: AREA TECNICA

ORDINANZA N. 5 DEL 26-04-2022

Oggetto: ORDINANZA PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DI FOSSI E SCOLINE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE

VISTO il Nuovo Codice della strada, D.Lgs. 285/1992 aggiornato dalla Legge 1 Agosto 2003, n.214 in particolare l'art.15 (Atti vietati), l'art.29 (Piantagioni e siepi), l'art.31 (Manutenzioni delle ripe), l'art.32 (Condotta delle acque) e l'art. 33 (Canali artificiali e manufatti sui medesimi) e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 16 comma 1 del D.Lgs.285/1992 – Nuovo Codice della Strada “Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dai centri abitati è vietato:

- a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
- b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
- c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

VISTO che hai sensi dell'articolo 22 comma 6 del D.Lgs.285/1992 del Nuovo Codice della Strada “Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale”;

VISTO che hai sensi dell'articolo 31 comma 1 del D.Lgs.285/1992 del Nuovo Codice della Strada “I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.

VISTO che hai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs.285/1992 del Nuovo Codice della Strada:

1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.

2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.

3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l'irrigazione.

4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

VISTO che hai sensi dell'articolo 33 del D.Lgs.285/1992 del Nuovo Codice della Strada "I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza".

VISTO il Regolamento della Polizia locale – Unione Terre e Fiumi, art. 13: "Pulizia dei fossi e delle scarpate" approvato con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" n. 15 del 30/04/2015;

VISTO il Regolamento edilizio vigente;

CONSIDERATO:

che la mancata manutenzione di fossi, cavi e condotti che consentono il drenaggio delle acque dai terreni limitrofi, può causare, in coincidenza di episodi di intensa piovosità, allagamenti di immobili con conseguenti danni, problemi di stagnazione di acque e proliferare di insetti nocivi per la salute pubblica;

che il mancato espurgo dei fossati laterali alle strade da parte dei frontisti può causare l'allagamento della sede stradale durante i periodi di intensa piovosità, con grave pericolo per la circolazione stradale.

ORDINA

Ai proprietari, agli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni frontisti di canali, fossi e corsi d'acqua di scolo e/o di irrigazione a provvedere all'esecuzione dei lavori atti a mantenere i medesimi corsi d'acqua in condizione di perfetta funzionalità ed efficienza idraulica. A riguardo si elencano le seguenti tipologie di lavori eseguibili:

- Spurgo delle condotte di cemento sotto i ponticelli e dei fossi tombinati in corrispondenza di tutti gli accessi carrai privati evitando ristagni, maleodorante ed allagamenti delle aree circostanti;

- Mantenimento in buon stato di conservazione delle sponde dei fossi laterali alle strade in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
- Espurgo e pulizia dei canali derivatori, dei fossi e delle cunette;
- Diserbo meccanico delle sponde dei fossi, cavi e canali di scolo e/o di irrigazione privati interpoderali, adiacenti le stradi comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade;
- Potature e taglio dei rami, delle piante e delle siepi che possono ostacolare il deflusso idraulico delle acque di natura privata;
- Rimozione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e/o di espurgo tenendo presente che è vietata l'eliminazione della vegetazione mediante incendio e l'uso di diserbanti chimici.

Qualora si ravvisasse situazione contrarie a quanto indicato, il Comune interverrà all'esecuzione dei lavori in danno dei proprietari o conduttori inadempienti che non provvedano alla cura e alla manutenzione dei fossi, degli scoli e dei canali, ed al recupero delle somme anticipate, con rivalsa delle spese a carico degli stessi e procederà alla irrogazione delle sanzioni a norma del codice della Strada o del Codice Civile.

La violazione di cui ai commi precedenti, fatto quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di Polizia Urbana – Unione Terre e Fiumi e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune per una durata di 30 (trenta) giorni consecutivi l'affissione presso i locali pubblici, affinché chiunque abbia interesse possa prenderne visione, la trasmissione del presente provvedimento alle forze di Polizia Locale Unione Terre e Fiumi.

Riva del Po, 26/04/2022

Il Responsabile LL.PP., Patrimonio, Ambiente

Arch. Marcella Leoni

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE
Leoni Marcella
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Ufficio: AREA TECNICA

ORDINANZA N. 5 DEL 26-04-2022

Oggetto: ORDINANZA PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DI FOSSI E SCOLINE.

Si certifica la pubblicazione della determinazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 26-04-2022 al 11-05-2022.

Li, 26-04-2022

**L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)